

Ricorso proposto il 12 giugno 2017 — KPN/Commissione

(Causa T-370/17)

(2017/C 249/64)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: KPN BV (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. van Ginneken e G. Béquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2016) 5165 final della Commissione europea, del 3 agosto 2016, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e l'Accordo SEE ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 del Consiglio, nel caso M. 7879 — Vodafone/Liberty Global/Dutch JV;
- rinviare il caso alla Commissione per riesame, conformemente all'articolo 10 paragrafo 5, del regolamento n. 139/2004, e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto nella sua valutazione del mercato dei contenuti sportivi e che, per questo motivo, la valutazione sotto il profilo della concorrenza effettuata dalla Commissione è priva di fondamento.
 - La ricorrente fa valere che i contenuti sportivi non sono sostituibili e sono essenziali per gli abbonati. A suo avviso ciò rende i contenuti sportivi (e, segnatamente, i contenuti sportivi indispensabili) essenziali per i fornitori di servizi televisivi che desiderino essere competitivi (in particolare) nei mercati dei servizi televisivi.
 - La ricorrente sostiene altresì che, affermando il contrario, la Commissione è incorsa in un errore manifesto nella sua valutazione del o dei mercati dei contenuti sportivi. A parere della ricorrente, tale errore nella definizione dei mercati si sono ripercossi sulle successive valutazioni che la Commissione ha operato nella decisione impugnata e, in definitiva, sulla decisione della Commissione di autorizzare la fusione.
1. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione circa l'interesse a realizzare una preclusione all'accesso degli input nel mercato della fornitura all'ingrosso di canali sportivi Premium a pagamento.
 - La ricorrente fa valere che, già prima della fusione, la Ziggo aveva la capacità e l'interesse a precludere l'accesso dei concorrenti ai contenuti indispensabili. Ad avviso della ricorrente, la Commissione era a conoscenza di ciò e la fusione consente dunque di estendere la preclusione a nuovi mercati, quali i mercati dei pacchetti multiplay fisso-mobile.
 - La ricorrente adduce parimenti che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il consumo di contenuti su apparecchi mobili sia limitato e che tali mercati non siano dunque interessati dalla fusione. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha a torto affermato che nei Paesi Bassi i mercati dei pacchetti multiplay fisso-mobile si trovano solo in una fase di sviluppo iniziale.
 - Secondo la ricorrente, la Commissione ha pertanto erroneamente asserito che la fusione sarebbe priva di effetti negativi per quanto riguarda la preclusione dei contenuti sportivi sui mercati dei pacchetti multiplay fisso-mobile.
2. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha indicato i motivi per cui l'impresa comune non avrebbe interesse a precludere l'accesso dei concorrenti a valle ai contenuti indispensabili.
 - La ricorrente fa valere che le conclusioni della Commissione menzionate nei motivi precedenti non sono sufficientemente motivate.